

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2721

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROCCHETTA, PEZZOLI, SELVA, PASINATO

Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'istituzione dell'Anagrafe dei cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato

Presentata il 20 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha dettato una articolata normativa per l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri extracomunitari nel territorio nazionale, per i rimedi giurisdizionali avverso i relativi provvedimenti e per gli aspetti relativi al collocamento dei lavoratori extracomunitari. Le questioni ad esso connesse erano state oggetto di un ampio dibattito politico e sociale che, dopo la adozione del ricordato provvedimento, si è incentrato sull'idoneità della disciplina in tal modo introdotta a far fronte compiutamente alla complessità del fenomeno dell'immigrazione. A testimonianza di tutto, sul piano normativo, si collocano il decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, con il quale

sono state introdotte modifiche alla « legge Martelli » e, sul piano dell'iniziativa legislativa, le proposte di modifica che sin dalla X legislatura sono state presentate per intervenire, secondo diversi profili, sulla disciplina in questione.

Da ultimo, nel corso di questa legislatura, importanti aspetti sugli indirizzi in materia di immigrazione sono stati approfonditi nel corso dell'audizione del Ministro dell'interno Maroni nelle sedute della I Commissione del 5 e 14 luglio e del 4 agosto 1994.

La presente proposta di legge non agisce sugli strumenti di intervento della disciplina vigente; essa intende porsi in una diversa prospettiva ed affrontare quegli aspetti che sono emersi anche nella seduta del 14 gennaio 1994 della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle associazioni criminali

similari destinata all'audizione del Ministro per gli affari sociali e di alcuni procuratori della Repubblica sull'immigrazione clandestina. Da taluni magistrati si è infatti rilevato in quella sede come un rilevante problema sia legato alla identificazione certa la cui mancanza rende per certi aspetti sostanzialmente impraticabile la « legge Martelli ».

La proposta di legge è appunto volta ad istituire una struttura — l'Anagrafe dei cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato — nella quale devono confluire tutti i dati utili al riconoscimento dei cittadini extracomunitari a va-

rio titolo rilevati e che potranno costituire la base per i necessari raffronti. Si tratta in altri termini di costituire una raccolta di dati che consenta ai provvedimenti adottati sulla base della normativa vigente, o su quelle che si intendesse adottare, di essere realmente operativi. Appare infatti non utile riflettere sulle migliori misure da introdurre per risolvere i problemi posti dal fenomeno dell'immigrazione se non si crea uno strumento che consenta a queste di realizzarsi.

Si auspica quindi una sollecita approvazione della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « È fatto altresì obbligo ai posti di frontiera di rilevare tutti i dati idonei al riconoscimento dei cittadini extracomunitari in ingresso e trasmetterli all'Anagrafe dei cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 6-bis ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — (Istituzione dell'Anagrafe dei cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato). — 1. È istituita, presso il Ministero dell'interno, l'Anagrafe dei cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato.

2. Il questore, all'atto della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero della richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 3 del medesimo articolo, ha l'obbligo di rilevare tutti i dati idonei al riconoscimento dei cittadini extracomunitari entrati nel territorio dello Stato.

3. I dati di cui al comma 2 nonché il numero del passaporto, il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti sono trasmessi all'Anagrafe di cui al comma 1.

4. L'autorità di pubblica sicurezza che procede all'identificazione di cittadini extracomunitari presenti nel territorio nazionale ha l'obbligo di rilevare tutti i dati

idonei al riconoscimento degli stessi. Tali dati dovranno essere confrontati con quelli registrati nell'Anagrafe di cui al comma 1 ».

ART. 3.

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la relativa attuazione.